

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4955 del 27/09/2018
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SERIGRAFIA 76 SRL DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5132 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23552/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SERIGRAFIA 76 Srl" – Montecchio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SERIGRAFIA 76 Srl"**, avente sede legale e stabilimento in comune di **Montecchio Emilia - Via E. Torricelli n.18/20** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **stampa serigrafica**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.**PGRE/9832** del **30/07/2018**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia - Montecchio con atto n.prot.PGRE/10800 acquisito in data 24/08/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Montecchio Emilia con atto acquisito in data 16/08/2018 al prot.PGRE/10616.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"SERIGRAFIA 76 Srl"** ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia - Via E. Torricelli n.18/20** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-3860 del 11/10/2016:

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente..

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SERIGRAFIA 76 Srl**" è autorizzato ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **stampa serigrafica** negli impianti ubicati in Comune di **Montecchio Emilia - Via E. Torricelli n.18/20**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.7 – FORNI AD ARIA CALDA

EMISSIONE N.8 – ASPIRAZIONE LAVORAZIONI ACCESSORIE

EMISSIONE N.13 – ASPIRAZIONE MACCHINE SERIGRAFICHE E FORNI UV

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR a Provincia, Comune e A.R.P.A. territorialmente competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR a Provincia, Comune e ARPA territorialmente competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Novembre 2018** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **19 Novembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte della Provincia, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione a Provincia, Comune e all'A.R.P.A. territorialmente competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'A.R.P.A. territorialmente competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione alla Provincia e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LAVAGGIO RETINI	3000	8	4	SOV	200	
E2÷E4	RICAMBIO ARIA REPARTO SERIGRAFIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E7	FORNI AD ARIA CALDA	7700	8	8	-----	-----	(*)
E8	LINEA DI STAMPA SERIGRAFICA	7700	8	2	-----	-----	
E9	VALVOLA DI SICUREZZA DEL CONDENSATORE	2000	8	30 min/g	-----	-----	
E11	ASPIRAZIONE STAMPA SERIGRAFICA	8600	8	8	-----	-----	
E12	RAFFREDDAMENTO LAMPADE UV	8600	8	8	-----	-----	
E13	ASPIRAZIONE MACCHINE SERIGRAFICHE E FORNI UV	10000	8	8	-----	-----	

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e delle SOV devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I gas e i vapori che si generano nella fase di stampa devono essere captati e convogliati all'esterno;
- 3) Il **consumo annuale** consentito di inchiostri da stampa e solventi per inchiostri da stampa é fissato in quantità minore o uguale a **1.800 Kg**.
- 4) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di inchiostri da stampa e solventi per inchiostri da stampa utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro informatico con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, su cui dovrà essere indicato anche il numero dei giorni lavorati nel mese di riferimento;
- 5) Non sono fissati i limiti di emissione per E7-E8-E9-E11-E13 ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.1.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.prot.n PGRE/9832 del 30/07/2018.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito da acque di lavaggio classificate come acque reflue industriali.

In particolare il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di acqua nell'attività di pre stampa che prevede il lavaggio dei telai con acqua corrente.

Per il ciclo produttivo e le sostanze utilizzate, la ditta non rientra nelle aziende che utilizzano sostanze pericolose secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 152/06.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **500 m³**.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti della Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi Totali	1000
BOD ₅	500
COD	1000
Fosforo totale	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura, collocato in posizione idonea, secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

8. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esser data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
10. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità previsti, calcolati in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dall'intervento in progetto, risultano inferiori al limite diurno associato alla classe II. Inoltre dalle analisi dei risultati ottenuti risulta un livello tale da rispettare il criterio differenziale durante il periodo diurno. Pertanto l'intervento, fermo restando le condizioni progettuali previste risulta conforme alle prescrizioni della legislazione vigente, devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.